

TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile

Il Giudice dell'esecuzione

considerato che:

con ordinanza in data 23 novembre 2023 era stata autorizzata l'occupazione dell'immobile da [REDACTED] fino al decreto di trasferimento dietro il versamento di un'indennità di occupazione di euro 400,00 mensili;

il custode, nella relazione depositata in data 22 febbraio 2024, ha dato atto del puntuale versamento della suddetta indennità;

nessuna delle parti ha chiesto che venga disposta la liberazione dell'immobile pignorato, che tuttavia è stata ordinata con ordinanza in data 19 marzo 2024 per un evidente errore materiale (mancata cancellazione della parte del modello della Consolle del Magistrato di ordinanza di vendita contenente l'ordine di liberazione);

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza in data 19 marzo 2024 eliminando il testo contenuto nelle pagine 15, 16, 17 e 18 da "ORDINE DI LIBERAZIONE" a "c) I Rappresentanti della Forza Pubblica comandati per il servizio interverranno assieme al Custode Giudiziario e su sua richiesta provvederanno a vincere eventuali resistenze estromettendo dall'immobile tutti gli occupanti, prestando poi la loro assistenza per le immediate successive operazioni (es. ispezione dei luoghi, cambio della serratura, inventario ecc.)" e revocando conseguentemente l'ordine di liberazione.

Si comunichi alle parti, al custode e al delegato.

Bergamo, 8 aprile 2024.

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

